# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1000)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

(FOSCHI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(CAPRIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1980**

## Conversione in legge del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente decreto-legge, che viene presentato alle Camere per la sua conversione, è istituito presso l'Istituto mobiliare italiano (IMI), nella forma di una gestione speciale autonoma, un Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione.

L'istituzione del Fondo trova il suo fondamento in quei doveri di solidarietà il cui adempimento è previsto da un preciso dettato costituzionale.

Nell'ordine di priorità degli interventi il provvedimento indica le aree del Mezzogiorno verso le quali, pertanto, tali interventi saranno diretti in forma esclusiva nel primo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

anno di funzionamento del Fondo. Successivamente, su proposta del CIPE, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, potranno essere individuate altre aree cui le iniziative di sviluppo dell'occupazione saranno rivolte.

Di assoluta novità risulta la fonte di alimentazione del Fondo, che si avvale di un contributo a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi gli apprendisti e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Il contributo, che è stato determinato nella misura dello 0,50 per cento della retribuzione imponibile ai fini pensionistici, sarà versato per un periodo limitato di cinque anni e verrà rimborsato a scadenze fisse e cioè alla fine del quinquennio successivo all'anno di versamento.

La riscossione del contributo, salvo che per le Amministrazioni dello Stato che effettueranno i versamenti relativi ai propri dipendenti direttamente, avverrà attraverso gli enti e i fondi che gestiscono l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori ai quali il contributo si riferisce.

Tale contributo, pur costituendo elemento della retribuzione a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alle liquidazioni delle prestazioni previdenziali commisurate alla retribuzione stessa, non concorre alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le somme versate dai lavoratori produrranno interessi sino alla data della restituzione, senza che questi possano essere assoggettati a prelievi fiscali.

Poichè il finanziamento del Fondo è assicurato dai lavoratori, viene prevista la partecipazione dei rappresentanti sindacali dei lavoratori medesimi nell'organo deliberativo del Fondo, cui si è voluto conferire un ordinamento particolarmente agile e funzionale che risulti in grado di operare con i criteri della massima rapidità ed efficienza.

Le proposte di intervento, che saranno formulate dal consiglio d'amministrazione del Fondo, dovranno essere sottoposte al parere del CIPE al fine di assicurare il necessario coordinamento con la programmazione.

Le norme concernenti l'amministrazione del Fondo nonchè le modalità e le procedure per gli interventi finanziari del Fondo stesso saranno adottate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, concernente istituzione del Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione.

*Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 302, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 186 del 9 luglio 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di istituire un Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione, tenendo conto delle particolari esigenze del Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 luglio 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto mobiliare italiano — IMI — il « Fondo di solidarietà per interventi finanziari finalizzati allo sviluppo dell'occupazione », nella forma di gestione speciale autonoma.

Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini pensionistici, a carico dei dipendenti comunque qualificati da aziende, amministrazioni, enti pubblici e privati, qualunque sia la natura o configurazione giuridica dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente, esclusi gli apprendisti e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è, a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali, elemento della retribuzione, ma non concorre alla formazione del reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il predetto contributo è dovuto per un quinquennio con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1980.

La riscossione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo settimo comma, è effettuata dagli enti e fondi che gestiscono l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo medesimo è dovuto.

Gli enti incaricati della riscossione versano al Fondo i contributi incassati entro quindici giorni dalla data di contabilizzazione centralizzata della riscossione medesima.

Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato il versamento è effettuato direttamente dalle singole amministrazioni.

Al contributo di cui al presente articolo si applicano le procedure di riscossione coattiva e le sanzioni previste per i contributi di competenza dell'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori per i quali il contributo è dovuto.

Le somme annualmente versate dai lavoratori sono rimborsate dal Fondo alla scadenza del quinto anno successivo a quello di versamento, maggiorate dei relativi interessi esenti da imposte.

La misura degli interessi, decorrenti dal primo giorno dell'anno successivo a quello di versamento, è stabilita con decreto del Ministro del tesoro, con riferimento alla media degli interessi passivi praticati dagli istituti e dalle aziende di credito nel quinquennio di riferimento, rilevati dalla Banca d'Italia.

Le amministrazioni dello Stato nonchè gli enti ed i fondi provvedono, entro il 30 giugno di ciascun anno, a rilasciare ai lavoratori un attestato dal quale risulti l'importo del contributo versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Copia di detto attestato è trasmessa al « Fondo ».

Art. 2.

Nei primi dodici mesi a decorrere dall'inizio di funzionamento del Fondo, gli interventi sono diretti allo sviluppo dei settori economici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Le proposte di intervento, formulate dal consiglio di amministrazione del Fondo, sono sottoposte al parere del CIPE.

Per gli anni successivi al 30 giugno 1981 potranno essere stabiliti interventi di natura diversa ed individuate altre aree di operatività del Fondo su proposta del CIPE, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 3.

Il Fondo è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da:

tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

due membri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un membro designato da ciascuno dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali;

un membro designato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

un membro designato dall'IMI.

Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto nel suo seno dal consiglio medesimo.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Nell'esercizio delle sue funzioni il consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di esperti che partecipano alle sedute con voto consultivo.

Art. 4.

Il collegio dei sindaci del Fondo è presieduto dal presidente del collegio dei sindaci dell'IMI ed è composto da due membri designati dai Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.

Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

I membri effettivi e supplenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono emanate le norme di amministrazione nonchè quelle concernenti le modalità e le procedure degli interventi del Fondo.

Con apposita convenzione tra l'IMI e il Fondo sono regolati i rapporti derivanti dagli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI —
LA MALFA — REVIGLIO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO